



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.02.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/02/2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/02/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 27/04/2012

Modificato con deliberazioni del Commissario Straordinario (con i Poteri del Consiglio Comunale)
n. 137 e 138 del 03/09/2012

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2012

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siena n. 36 del 27/02/2007, e successivamente modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/02/2008;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/02/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 27/04/2012;
- Deliberazioni del Commissario Straordinario (con i Poteri del Consiglio Comunale) n. 137 e 138 del 03/09/2012.

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 142, Legge 27.12. 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Siena, con deliberazione n° n. 42 del 22.2.2000, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 L.191/98.

Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VARIAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'ALIQUTA

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art.1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene stabilita con il presente regolamento, da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito in:

- a. zero virgola settecentotrentacinque punti percentuali (0,735%) per lo scaglione di reddito imponibile fino a 15.000,00 Euro;
- b. zero virgola settantotto punti percentuali (0,78%) per lo scaglione di reddito oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 Euro;
- c. zero virgola settantanove punti percentuali (0,79%) per lo scaglione di reddito oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 Euro;
- d. zero virgola settecentonovantacinque punti percentuali (0,795%) per lo scaglione di reddito oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 Euro;
- e. zero virgola ottanta punti percentuali (0,80%) per lo scaglione di reddito oltre 75.000,00 Euro.

Art. 3 SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI

Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 360/98, comma 3-bis, è istituita una soglia di esenzione dall'addi-

zionale comunale IRPEF di € 12.000 (dodicimila), per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad € 12.000 (dodicimila).

Art. 4

DISPOSIZIONI FINALI

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella GazzettaUfficiale n.130 del 5/6/2002.

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data dipubblicazione nel predetto sito informatico.

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore come previsto nel precedente art.2.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme statali in materia.